

NUMERO	DATA	PROTOCOLLO	PROVVEDIMENTO IN TEMA DI SANITÀ — INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO
1	31/01/2013	5250	

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del pino” *Traumatocampa tThaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL di Como del 17/01/2013 “Interventi per la prevenzione dei rischi da “Processionaria del pino”, “Processionaria della Quercia” e da euprottide, nonché l'allegata nota HI.2013.0001458 del 11 gennaio 2013 della U.O. Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria — Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della “Processionaria del pino” *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro intestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;

RITENUTO necessario, pertanto, intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che gli interventi ed i trattamenti contro la processionaria del pino possono essere effettuati anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;

VISTO il D.M. 30/10/2007;

VISTI gli artt. 54 e 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul terreno comunale di effettuare **ogni anno, entro la fine del mese di febbraio**, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di “nidi” della “Processionaria del pino” *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;
2. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero: pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pino nero (*Pinus nigra*), pino strobo (*Pinus strobus*), senza però trascurare altre aghifoglie, quali — a titolo esemplificativo — cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*), cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*) e larice (*Larix decidua*);
3. nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1., venisse riscontrata la presenza di “nidi” di processionaria del pino, gli stessi soggetti obbligati dovranno **immediatamente** intervenire operando **la rimozione e la distruzione** di tali nidi, rivolgendosi a ditte specializzate.

4. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati di cui al punto 1. dovranno attivarsi per attuare gli **interventi di lotta microbiologica e/o chimica** secondo le modalità e la tempistica indicate nella nota HI.2012.0003650 del 2 febbraio 2012 della U.O. Governo della Prevenzione e tutela Sanitaria — Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Prot. 1525 l del 22/03/2012), allegata alla presente Ordinanza, disponibile anche sul sito del Comune di Como.

AVVISA

- che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

A norma dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, potrà essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che:

- l'Ufficio competente di questa Amministrazione è il Settore Parchi Giardini e Servizi Tecnici Ambientali;
- il Dirigente del Settore competente è il Dott. Ing. Luca Baccaro;
- il responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Sara Geromin, tel. 031/252.494.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge.

Copia della presente ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza:

- alla Polizia Locale di Como
- all'A.S.L. di Como - Dipartimento di Prevenzione Medico — Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita, Via Castelnuovo n. 1 — 22100 Como
- al Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Lombardia, Piazza IV Novembre n. 5 — 20124 Milano al Corpo Forestale dello Stato — Comando Stazione di Como, Viale Roosevelt n. 19/c — 22100 Como.

IL SINDACO
Dott. Mario Lucini

Como,